

~~P. 22~~

~~(Arch. Stato Milano - Fondo Religione P. L. - 513 n)~~

~~Origine e Costituzioni
degli Orfani di S. Martino
e delle Orfane di S. Caterina
di Milano~~

Trascrivere il documento
che segue a distanza breve

Regolamento dell'osp. S. Martino Milano, probabilmente redatto da P.
Sin. Bellingeri, circa il 1615, secondo elementi della tradizione precedente

~~P. 22~~

1

~~Arch. Stato Milano - Fondo Religione P. 12 - 513 n~~

~~Origine e Costituzioni~~

~~degli Orfani di S. Martino~~

~~e delle Orfane di S. Caterina~~

~~di Milano~~

Trascrivere il documento

che segue a distanza breve

Regolamento all'osp. S. Martino Milano, probabilmente redatto da P.
Sin. Beltrami, circa 1615, fatto da elementi delle tratt. come precedenti.

Hebbero gli hospitali degli orfani il loro principio dal Sig. Hiero-
 nimo Miani, nobilissimo gentiluomo di Venezia, il quale di gran soldato
 prima et da famoso Capitan d'armate e squadre passando con provido consi-
 glio dalla temporale alla spirituale militia con vivo splendore di carit-
 tà e della christiana pietà si fece poi gran servo di Dio e duce d'infi-
 nite schiere di poveri, et abbandonati fanciulli. Questi dopo avere gran
 tempo con primò honori militato nell'esercito venetiano, e con più su-
 blimi gradi governato e Castella, e fortezze di quella Signoria, favorito
 di Dio, rinunciato il mondo, et la maggior parte delle sue facultà, fu
 a più degni governi, et ad opere più gloriose destinato. Però quando
 per le passate guerre, peste, e fame era l'Italia tutta travagliata,
 nelle città, che n'havevano sentito maggiore il danno, si vedevano e
 case vuote d'habitatori, et infiniti fanciulli poveri, e tra quelli mol-
 ti di famiglie non oscure, che privi del padre, de parenti, e di facolt-
 tà, abbandonati e raminghi camminavano mendicandosi il vitto corporale
 senza timore alcuno con poca cognitione di Dio, e delle legge christia-
 ne et con evidente pericolo del loro precipitio. Mosso dal zelo della sa-
 lute di quei poveri erranti pensò il divoto Miani rimediare a tanta scia-
 gura e raccogliendoli come buon padre sottrargli alle fauci del demonio
 e porgli nella vera via della salute, e temporale, e spirituale. Né po-
 nendo indugio a così santo consiglio nella propria patria ricercando, e
 raccogliendo in certo luoco molti dei detti fanciulli derelitti diede
 principio al santo istituto degli ospitali degli orfani. Quivi gli am-
maestrava nell'oratione, nel leggere, nello scrivere, e nella Dottrina
Cristiana sostenendoli poveramente parte con quelle facultà che di suo
patrimonio si era riservato, e parte con quello, che si guadagnavano
alla giornata con opera manuali, nelle quali doppo gli esercitii spiritua-
li, e se stesso, e gli anati fanciulli occupava. Poscia passando in
 altre città di Lombardia in quelle fondò molti simili luoghi con l'ap-
 poggio d'altre persone pie, e laiche, ed ecclesiastiche, che dall'esem-

lavoro

pio di lui vivere con esso si unirono, e si fecero ministri di così pietoso e santo officio. E quindi trasse l'origine la Congregazione di Somasca, berge luogo eletto dal Servo di Dio per radunarvisi a certi tempi determinati con compagni che erano compartiti per varie città nei governi dei Pii Luoghi per dar conto ciascuno dello stato del suo governo, e progresso nell'opera, ordinando che ivi ressedessero sempre alcuni di loro per potere in ogni occasione provvedere e con l'opere e col consiglio al bisogno delle case fondate.

Trasferitosi poi a Milano l'anno 1533, ed intese e conosciute le virtù e gran qualità sue, et il bene, che egli apportava alla città con tanto servitio di Dio, dal sig. Duca Francesco II che sia in gloria, fu ordinato, come di ciò ne consta per lettere ducali del dì... che se le assegnasse una casa in P.N. annessa all'oratorio di S. Martino, la quale prima serviva per ricetto dei fanciulli smarriti, acciocché in città sì grande si potessero dai suoi facilmente ritrovare. E quindi il pietoso Miani continuando la sua impresa ridusse in breve tempo gran quantità dei poveri orfanelli erranti de quali abbondava la città ridotta per le passate calamità quasi ad estrema miseria. E quivi eresse l'ospitale dei Poveri Orfani con particolare affetto, e contento suo non perdonando in quei principi come vigilantissimo pastore né a fatica, né a diligenza tenendo quella sua povera greggia in continui esercizi spirituali, e manuali, conforme al suo istituto per ridurlo a perfezione presago che fosse quel luogo per divenire uno dei più celebri da lui fondati, e per essere in perpetuo di gran servigio di Dio. E come più completamente di tutto ciò si legge per le scritture e libri nell'archivio di detto luogo.

A questa città prestò il Servo di Dio gran giovamento in tempo che ne , 'avea' maggior bisogno; perché essendosi in lei per le continue guerre e pratiche di barbare nazioni quasi estinto affatto la Carità, et avanzato l'abito vizioso, alli raggi di così vivo specchio di cristiana

virtù si ravvivò. Onde molti principali di questa città mossi dal generoso esempio di lui se le offerivano per compagni et isprezzate le delizie, e vanità del mondo con abiti vili entravano nel suddetto luogo ed il santo uomo alla cura de miserabili fanciulli, vivendo come religiosi con notabile osservanza di carità e di povertà; parte dei quali poi in partendo il Servo di Dio lo seguirono, restandone alcuni altri a sostenere il governo degli Orfani con la forma, e disciplina da lui introdotta. Morto poi il Venerabile Miani loro capo l'anno 1537, congregati tutti li Governatori delle case degli orfani in Somasca elessero per successore al loro capo il Rev. Agostino Barili bergamasco sacerdote di santa vita, che per molto tempo vivendo col Miani e sotto di lui militando aveva fondate alcune case di orfani. Fatta la elezione, e rinnovata la loro Professione nel'istituto del Miani di attendere alla cura degli orfani, si ritirò ciascuno al consueto governo delle sue case; d'onde chiaramente si vede che come da indi addietro tutti li luoghi degli orfani durono dal Venerando Miani, o dai suoi compagni fondati, e doppo da successori della loro Congregazione di Somasca, così la Regola, et Istituto loro é d'averne perpetuamente cura. Questi primi compagni del Venerabile Miani tanto sacerdoti, come laici infervorati del Divino Amore, et ardentissimi nella carità con prontezza, ed ardore di spirito continuarono nel'opere compartendo tra di loro la cura, e temporale, e spirituale dei fanciulli delle case da loro governate Ad imitazione di questi molti in Milano mossi dal desiderio di occuparsi in opere pie, e di servizio di Dio si posero ad aggiutargli prendendone esteriormente, e vivendo nelle proprie case, il carico temporale restando ai Somaschi la custodia, et il governo spirituale dei fanciulli e con concerto odoroso e grato alla Divina Maestà, e questi, e quelli le giovavano nei suoi poverelli. Ma avanzandosi poi li Somaschi nel progresso della vita spirituale favoriti da Dio benedetto stabilirono

la loro Religione sotto la santa memoria di Pio V, la quale con gran frutti di Santa Chiesa a beneficio della Christianità si va ogni dì più dilatando, e perciò le bisognò sminuire il numero di quelli compagni del Miani, che erano alla cura degli orfani per servizio dei nuovi collegi della Religione, restando però sempre un sacerdote confessore con titolo di Rettore, et altri fratelli laici necessari al numero dei fanciulli per la custodia loro, e servizio delle case governate, e rimanendo alla cura temporale quegli cooperatori che già si erano uniti con loro.

Questi con titolo poi di Deputati di S/ Martino degli orfani in Milano attesero sempre con molta carità e tutto all'impresa, stabilito tra loro il numero con compartirsi gli ... come si dirà d'abbasso, e come di tutto ciò si legge per li libri, e scritture nell'archivio d'essa pia casa.

E vedendo la necessità che nella città se ne aveva, ad imitatione del primo institutore pensarono detti Deputati di radunare le orfanelle po- vere dellastessa condizione dei fanciulli, il che volsero subito effettuare raccogliendole in una casa chiamata della Beata Catterina in Borgo Romano, e doppo col Divino aggiunto in P.N. in una casa donatale del sig. Francesco Taverna allora primo Consigliere come consta da un istrumento delli 18 febraro 1549, che é nell'archivio, dove eressero l'ospitale delle orfanelle. Non molto tempo doppo dalla Maestà Cattolica di Filippo secondo le fu donato tanto sito che ampliarono la casa e fabbricarono una chiesa sotto nome e protezione della gloriosa vergine e martire Santa Catterina, come consta da lettere regie del di...

Moltiplicandosi il numero degli orfani, aggrandirono anche li Deputati la casa di fabbrica, tanto che la resero più capace della quale come ne acquistarono poi l'intiero dominio. Si può vedere e da scritture dell'archivio, e dallo stato dell'istessa casa. E fecero fabricare la chiesa di S. Martino con l'aggiuto di persone devote, e di elemosine che

prima era un angusto, e povero oratorio, consecrandola il Cardinale di Santa Prassede Carlo Borromeo allora arcivescovo di Milano, et ora glorioso fra i Santi in Paradiso.

Non avevano questi deputati tra di loro alcun numero preciso; poichè siccome erano persone devote, che spontaneamente si erano offerte a Somaschi di subentrare a parte del carico et partava il negotio non solo il governo delle creature derelitte, ma in conseguenza la salute loro, furono quelli adnessi non restandone alcuno escluso purchè fosse di buon esempio e di cristiana pietà dotato, poichè non si trova che il Padre Miani, o suoi compagni costituissero mai certa regola di numero dei Deputati. B en è vero che siccome Iddio benedetto si è compiaciuto di concorrere col suo favore alla santa Mentè del Padre Miani, come s'accrebbe il numero dei fanculli e degli ospitali eretti da Somaschi, e così ispirò molte persone laiche, e pie, che di qundo in qundo o con legati, o con donazioni di proprietà le soccorressero, ne restò in particolare favorito San Martino come si può vedere dalle scritture di detto archivio. Hebbero per bene quei primi Deputati successori agli compagni del Miani di stabilirsi in numero determinato, ma non si trova se di 12 o di più; et dividendo il reggimento diedero una forma di buon governo, con un capo da leggersi tra loro con titolo di Priore, suoi Consiglieri, Provinciali, hebdomadari, visitatori, et altri, al che a vicenda ciascuno a tempo determinato portava la sua parte del carico con obbligo di congregarsi tutti nella casa di S. Martino ogni domenica, giorno da consumarsi in opere pie e in servitù di Dio. Stabilito questo dichiararono anche qual carico dovesse ognuno sostenere per la parte del titolo, et officio preso in questo modo cominciando il Rettore, come si vede più amplamente dalli libri, e scritture in archivio d'esso Pio Luogo.

Officio del Rettore

Che il Padre, che per sempre sarà deputato Rettore della casa abbia da

intervenire alle Congregazioni, né se ne possa fare senza l'intervento di lui o d'un altro dei Padri di Somasca in quò lugo. Che l'officio suo principale sia il governo spirituale dei figlioli, e la custodia della casa, per servitù della quale abbia d'avere in sua compagnia un altro sacerdote di sua Religione acciò possano scegliere suplire all'obligo della chiesa o d'altre funzioni restando alcun di loro per qualche accidente impedito, o per compire a qualche carico di legato.

Abbia un fratello laico della sua Congregazione con titolo di Commesso. Abbia un dispensiero, un cucinaro, un infermiere con la cura dei dormitori, un sagristano per la chiesa e suoi chierici, nel qual ufficio abbia da introdurre gli orfani. Sopra tutto sia vigilante nella custodia dei fanciulli rivedendoli ogni giorno. Non isdegni insegnargli, et ammaestragli nelle lettere, e massime quelli, che se ne mostraran capaci, al che doverà particolarmente attendere il sacerdote suo compagno.

Ad imitazione del Miani fondatore come sopra abbia in casa fratelli laici della sua Congregazione, che sappiano lavorare di sarto, di scarpe, e di lana come di calzette, o altro, e farà che con ogni carità insegnino l'arte a poveri fanciulli. Doppo le orationi, et esercizi spirituali abbia cura che non stino in ozio, ma che si occupino in esercizi manuali a beneficio di loro, e servizio della casa. Nell'(hora della refezione corporale ponga mente che stino alla mensa con silenzio, e con quella umiltà, e riverenza che si deve facendo che fra tanto uno di loro legga qualche libro spirituale, et a suo beneplacito comparti loro fra il giorno le hore d'una discreta ricreazione. E perché per servizio della casa sarà necessario mandare detti fanciulli alla questà del pane, e del vino, et altri per le chiese con le caselle, avverti a mandargli accompagnati di quelli, che saranno più alti, di conosciuta fedeltà, e bontà acciocché per la malizia mutandosi l'intelletto cooperando il demonio, non nasca e la rovina loro, e lo scandalo della città con discredito della casa, mandandone quel numero necessario secondo li loci,

studenti

qualche

cure

e giorni solenni. E l'istessa avvertenza, e maggiore abbia da porre in quelli, che doverà mandare per cercanti al tempo del raccolto fuori della città. Che nel ritorno loro il Rettore abbia da ricevere tutte le elemosine, e tenendone particolare scrittura, e libri regolati ne quali abbia da riportare non solo le elemosine delle cassette ma quelle degli obiti, delle cere, et altre straordinarie, quali però doverà consegnare al Tesoriere, siano o secrete o pubbliche tenendo un altro libro particolare di tutte le spese quotidiane fatte per servizio della casa, acciò a suo tempo possa darne conto distinto a Deputati, che a ciò saranno dalla Congregazione eletti; non lasciando però di quando in quando di dare parte in capitolo di quanto la passa nella raccolta delle elemosine e spese delle passate settimane.

Che li tenga solleciti nella frequenza delli Santissimi Sacramenti né manchi di allevargli con la cristiana pietà, e con quella disciplina, che fu già dal primo Istitutore introdotta.

Che non si impedisca di accettare, né licenziare, o accordare alcun figlio di propria autorità, né senza licenza dei Deputati, essendo quella loro cura particolare.

Tenga o faccia tenere dal suo Commesso nota particolare de tutti gli orfani quando saranno accettati, o licenziati, o accordati.

Che ogni prima domenica del mese, nel qual giorno doveranno gli Deputati la mattina congregarsi per ricevere il Santissimo Sacramento nella chiesa di S. Martino, abbia il d. P. Rettore da dire per un quarto di hora, o leggere qualche cosa di spirito, e di edificazione.

Che non si impedisca di scodere, né pagare, né per se né per mezzo del Commesso o altri, né legati, né livelli come cose spettanti al Tesoriere del Capitolo; ma solo abbia facoltà di ricevere le elemosine, le quali ricevute quelle delle cassette e degli obiti doverà consegnare al Tesoriere massime quando saranno di qualche conto.

Che vadi con ogni sobrietà nelle ospitazioni, avendo riguardo alla mi-

serabilità della casa, essendo il tutto degli orfani, Né admetti forastiere alcuno della sua Religione fuori che per poco tempo in occasione di Capitolo o della sua Religione o della di qualche visita, eccettuandone però il suo Padre Generale, o Vicario, o Visitatore.

Che senza punto mancare abbia cura di fare compire agli obblighi degli orfani di dire a certe hore determinate le Litanie e Sette Salmi penitentiali in vari dei legati accettati.

Comnesso

E perché il maggior nervo del governo della casa consiste nel Comnesso perciò e il P. Rettore, e li Deputati doveranno procurare presso il P. Generale d'averne sempre uno di bontà di vita e di buoni costumi avveduto, e d'esperimentata fedeltà.

Questi averà cura di provvedere al vitto quotidiano, e a tutte le cose necessarie per la casa con quel maggior vantaggio, e minore spesa che si potrà conforme alla povertà ricordandosi che spende le elemosine. Provederà al vestito degli orfani tanto di biancheria, quanto de vesti per il loro abito, cercando sopra tutto la pulitezza loro.

Non faccia alcuna provisione all'ingrosso, come di pane, vino, legna, tele o altro che prima non abbia spiegato il suo bisogno in capitolo, e senza l'intervento dei Deputati Provinciali.

Soleciti li debitori della casa né però ponga egli mano a riscuotere alcun denaro più della somma di L. 30, quali averà subito da consegnare al Tesoriere, al quale lascerà la cura della cassa.

Osservi principalmente e sii vigilante sopra li costumi, e male inclinazioni dei fanciulli correggendoli, e levandogli da mali abiti con ogni carità.

Circa la salute loro, e nelle infermità avvertisca l'infermiere a tutto ciò che le bisogni, osservando gli ordini de medici non perdendo a spese, né a diligenza.

Non si fiametti nelle cure degli altri, ma compisca alla sua porzione

con ogni carità servendo al P. Rettore nel suo governo.

Che nel tempo delle Congregazioni dei Deputati, stii assistente acciò possi dar conto di quanto sarà ricercato, e riceverà gli ordini che le saranno dati dal Capitolo.

E come il P. Rettore et il Commesso sono gli due principali capi d'onde deriva tutta la somma del governo, così non diedero quei primi Deputati altre avvertenze agli altri ufficiali della casa confidati nella vigilanza e pietà dei primi due. Oltreché come persone avvezze nei collegi della Religione debbono essere abituati nell'osservanza degli obblighi, e delle proprie cure, e tra gli altri l'infermiere, il quale averà da ricordarsi che quando entrò nella Religione, di volontario si fece necessario servo della carità.

Questi due eletti come sopra non averanno tempo alcuno limitato al loro governo, ma in tutto dipende dalla volontà del Generale il quale sempre vuole avere et averà l'occhio al servizio delle case degli orfani, et alla salute delle anime.

Priore

Il Priore s'abbia da eleggere da tutta la Congregazione de Deputati, con che non vi siano manco numero che de due terzi altrimenti si differisca. Si elegga per suffragi secreti dppo avere recitato l'inno Veni Creator, e doppo avere gli Deputati fatta diligente considerazione sopra le qualità dei soggetti, et il presentaneo servizio del governo, si nomina tutti, fuori che li due priori immediatamente antipassati, e resti priore quelli che si troverà avere avuto maggior numero di balle. Il suo officio sarà per sei mesi e quelli compiti e deposto il peso si faccia la elezione dell'altro. L'uno si elegga nella domenica più prossima al 1° di gennaio, e l'altro a quella propinqua a calende di luglio.

Come eletto dallo Spirito Santo averà di procurare di non rendersi

indigno della gratia fattale da Dio in chiamarlo a così degno officio di pietà e di merito, il quale doverà esercitare con ogni sorta di umiltà, e di timore reverenziale, considerando che il negotio che tratta é di Dio benedetto, e che non debba degenerare dall'esempio del suo primo Istitutore, né operando cosa per interesse, o per altrui compiacenza declinare dal rigore della osservanza in modo che sua Divina Maestà resti da lui mal servita con danno dell'anima sua. E sarà perciò obbligato d'assistere per tutto il tempo del suo priorato posponendo gi propri commodi e negotii al servizio di Dio, et al carico del suo officio.

Nel principio del suo governo eleggerà li suoi ufficiali, che l'abbino in quello ad aggiutare approbandogli però il Capitolo, cioè Provinciali dell'una e dell'altra casa, cioè di S. Martino, e di Santa Caterina. Provinciali delle liti. Visitatori, e Tesorieri dell'uno, e dell'altro luogo.

Per esempio degli altri, e per non farsi odiosamente aspettare doverà trovarsi il primo alla Congregazione, e prima che darle principio interderà dagli Hebdomadari o dai Provinciali se vi fosse cosa nuova che abbia bisogno di provisione, di che ne discorrerà coi suoi Collaterali per portare il negozio digesto in Capitolo.

Incòinciando la Congregazione ginochioni con gli altri Deputati farà dal P. Rettore invocare il Divino agguito. Doppo essersi posti tutti a sedere farà leggere le cose notate nel precedente Capitolo acciò si sappia come governarsi nelle Audienze, e venendo occasione di cosa già trattata, e risolta da Deputati dell'altro Capitolo che per avventura a quello non si trovino, non se le ponga più mano né resti impedito il Capitolo in nuove consulte.

Inteso lo stato dell'antecedente Congregazione darà luogo alle Audienze compatendo a quelli che l'aspettano acciò non perdino molto tempo, e

non resti confuso fuori del Capitolo quantità di uomini e di donne e di fanciulli. Et in quelle abbia principalmente l'occhio al servizio di Dio, né per rispetto umano admetti cose, che sia con danno delle case o poca loro reputazione, avendo principalmente per legge inviolabile l'osservanza degli ordini.

Finite la Audienze senti le relazioni pubblicamente degli Ebdomadari, e dei Delegati a negozi particolari, e de Provinciali, e le relazioni delle liti. Intendi il numero dei fanciulli, gli progetti de lavoreri, è l'utile che ne siegue. Consulti le cose urgenti, e poi ne pigli i voti conforme al bisogno.

Proponga li negotii più digesti con suoi Collaterali, e gli risolvi con consulte, e finito il Capitolo faccia dare le debite laudi a Dio benedetto

Durante il suo semestre farà una visita generale in tutti gli luoghi degli orfani sottopostò al Capitolo giontamente con gli Provinciali di essi luoghi, et altri del Capitolo chi potrà, o vorrà trovarsele per carità, proponendo però prima in Capitolo la rissoluzione et il tempo di detta visita, acciò ognuno de Deputati possa o proporre, o ricordare cosa che le possa sovvenire di servizio della visita, e per potervisi volendo, o potendo trovare col Priore.

Nelle suddette visite procederà con molta diligenza, e carità. Visiterà e sentirà tutti gli orfani, e orfane, gli interrogherà, e ricercherà del progresso del loro esercizio, sia o di lettere, o di opere manuali. Procurerà sapere le qualità, le condizioni, et inclinazioni loro, e con amore paterno le porrà avanti il timor di Dio e l'obbedienza procurando farli capaci del beneficio che ricevono da quel luogo con tanta carità. Raccordi al P. Rettore, al Commesso, e nei luoghi delle orfanelle alla Madre, et alle maestre l'obbligo loro, l'educazione, la cura spirituale, e la custodia de detti orfani, et orfane, e sopra tutto la frequenza della Dottrina Cristiana. Visiti gli dormitori, le caneve, e le

Le Perle
Savvino

Dottrina

dispense e sappia come sono trattati di pane, e di vino, e come dormo-
no procurando che in d. luochi la carità non perdi punto del suo per-
fetto stato. Abbia dal Commesso o dalla Madre nota distinta della quan-
tità, e qualità dei mobili, e gli vegga per poterne provvedere mancando
qualche cosa al bisogno della casa, raccomandandogli la conservazione,
e il tener conto di essi come di cosa data da Dio per sovvenzione.

Procurerà che nelle prime domeniche di mese si sevi l'istituto del B.
P. Miani, e de primi Deputati tanto salutare, e per il buon esempio e
per le anime, cioè che si trovino la mattina al Capitolo et unitamente
gli Deputati recitino l'ufficio di Nostra Signora, e gli sette Salmi
penitentiali sentendo per picciolo quarto d'ora o discorso, o lezione
del P. Rettore spirituale, e dopo ricevino il Sant.mo Sacramento del-
l'altare. Et egli per esempio degli altri sarà il primo a venire escu-
sandosi che per uno o per altro impedimento non potrà trovarvisi.

Nella stessa mattina farà leggere le tavolette dove sono descritti gli
oblighi di messe, ~~con~~ annuali, acciò non esca di mente il complimen-
to loro; e perciò si tenghino in Capitolo di continuo due tavolette:
una degli oblighi con nome de benefattori e l'altra con nome de Depu-
tati, et al Capitolo il dopopranzo racconti l'elemosine, et esponga le
bussole sopra la tavola.

Avvertisca che si frequentino le Congregazioni e più da quelli che ave-
ranno Provincie, o carichi particolari acciò ne possano dar conto, e
tenerne viva la memoria nel Capitolo, e non ne siegua inconveniente che
potrebbe avvenire se di nuovo fosse promosso il negozio incaricato a
loro, e che fosse poi maneggiato diversamente, o alterato dal loro con-
certo, al che si doverà con molta diligenza avvertire da Deputati di
non porre mano a cosa ad altri delegata senza loro partecipazione,
perché quindi nascono talvolta le confusioni e precipitano gli negozi
con poca reputazione de Deputati Delegati, e allo stesso Capitolo.

Abbia l'occhi che si osservino le conclusioni, et ordinationi che si

fanno in Capitolo, né, permetti che in alcun modo si alterino,, né ponga più mano, perché quindi nascono disordini infiniti, e passano per esempio ad altre varietà con nota d'instabilità, e poca riputazione del Capitolo. Eccetto però quando per nuovo accidente importante o per molta utilità, che fosse evidente alla casa, o maggiore servizio di Dio non fosse bene l'alterarle in qualche parte, o meglio il riformarle.

Curi che nelle Congregazioni si stia con quel decoro, e regola che si conviene, si servi il silenzio, né si interrompi il corso dei negozi, né si fraponghin voti fuori di tempo, e loco ma che ogniuno con umiltà, e riverenza pensando che il negozio, che si tratta é spirituale dia il suo voto quando né sarà ricercato, e con la maggior brevità di parole sia possibile affine non si dilunghi l'espeditiione delli negozi, che si tratteranno nelle Congregazioni suddette.

Che ponga tempo limitato alle Congregazioni con molta discrezione con che non passino tre hore nel che si debbe procedere con molta discrezione avvertendo alle qualità, e negozi, che possono avere gli Deputati, e portando le cose maggior tempo faccia delle Congregazioni straordinarie, essendo manco male, che il periculo di rincrescimento, o di impazienza con danno dello spirito, e pocho frutto di qualcuno. E sopra tutto avverta che ognuno si trovi all'hora determinata al principio della Congregazione acciò si possino terminare le cose senza alteratione del tempo assegnato.

Stia avvertito alle condizioni, e vita de Deputati ed iscoprendo, o presentando in alcuno qualche mancamento servi la forma della correptione evangelica con ogni destrezza coprendo gli difetti loro, acciò non c'entri pericolo di scandalo; ma procuri la loro emendatione.

Che in occasione di sua necessaria assenza sedi in suo loco il Priore del semestre passato, come più informato de negozi, et in assenza d'ambidue faccia l'ufficio il più vecchio dei Collaterali.

Collaterali

Li Consiglieri, sotto nome di Collaterali doveranno assistere al Priore et essere con lui a parte di tutti gli negoti avanti si propongano in Capitolo, et occorrendo qualche accidente importante per beneficio della casa che non porti dilatione né tempo di chiamare Congreg., potrà il Priore con consulta loro, e del Provinciale di quel negotio il tutto perfezionare, dandone poi a suo tempo parte al Capitolo. Non avranno potestà in assenza del Priore, e Vicepriore di governare in luogo loro, proporre li negotii in Congreg. e tirare i voti avendo tra loro loco l'antianità. Sederanno in capo della Congreg. l'uno dal lato destro del P. Rettore l'altro dal manco del Priore restando quelli in mezzo. L'ufficio loro sarà d'un mese, e non più, et ogni 1° domenica ne subentreranno due a rota, sempre uno dei vecchi, e l'altro dei più nuovi della Congregazione.

Provinciali

Li Provinciali saranno eletti dal Priore nel principio del suo reggimento con consulta et approbatione del Capitolo, e per servizio e di S. Martino e di S. Caterina, e di altre case sottoposte al Capitolo come leggendone due per luogo, et averanno da servire al Priore per il tempo del suo officio, e però il loro carico sarà di sei mesi. Doveranno trovarsi col Priore a tutte le visite, che farà delle provincie a loro assegnate. Soprintendino tutto il governo delle case a loro assegnate in modo che non si tratti negotii, né si faccia spesa per servizio di esse che non passi con loro consulta, e trattandosi di spesa di riglievo, o di qualche miglioramento, necessario di fabrica, ne abbiano da dare parte in Capitolo, né possa passare alcun mandato spettante alla loro provincia, se prima non sarà da loro firmato. Sia cura loro d'attendere, et intervenire agli istromenti degli orfa-

ni et orfane rispettivamente delle loro provincie conforme alle deli-
berazioni fatte in Capitolo.

Li Provinciali poi delle liti siano annuali, e fissi secondo che porterà
la longhezza di quelle che saranno assegnate alle loro cure. Portando
il negotio che uno informato, e che di già abbia avuto per quelle a trat-
tare o in giudizio, o con ufficiali, debba perseverare acciocché pass-
sando nelle mani di persone nuove, e non informate non precipitino, co-
me alle volte suole avvenire.

Siano solleciti a tutto ciò, che abbisogna, né manchino di sollecitare il
Procuratore, et avvocati, che saranno dalla Congreg. designati, né per-
donino a strade, né a fatica per portarle a fine, raccordandosi che quei
passi, che si fanno per carità, ne saranno numerati a merito al tempo
della morte, e bisognandole dinari gli abbiano dal Tesoriere con mandati
del Priore, ma prima da loro firmati.

Diano parte di quando in quando al Capitolo di quanto passa per non ~~crea~~
^{creare} dare ad alcuno pensiero di loro mancamento, o trascuratezza, ovvero per
consulta in qualche occorrenza.

Ebdomadari

Ogni settimana due de' Deputati giuntamente abbiano da visitare le case
di S. Martino, e di S. Caterina, e quelli si elegghino ogni domenica
di ruota giungendosi uno dei più vecchi con uno dei più giovani, con
titolo di ebdomadari. Perciò con al Rettore, e con la Madre intendino
gli loro bisogni, vegghino le liste de lavoreri et il frutto che appor-
tano alle case quella settimana. Vegghino li libri della Madre e del P.
Rettore, e se quella settimana entrò ellemosina, o si fece spesa extraor-
dinaria, et avvertino alle spese giornali. Intendino lo stato degli
^{Infermi} orfani, et orfane, e se ve ne sono d'infermi, e raccomandino la cari-
tà, e diligenza, et al seguente Capitolo daranno conto dello stato de-
le case.

Dovendosi visitare li fanciulli e le figlie che saranno a servitù d'al-

tri si averà da distribuire la visita fra Deputati in modo che non sia loro difficile il farla assegnando a ciascuno il quartiere a lui più vicino della città da visitare. E per le visite forensi si darà la cura a quello che le sarà di luogo più contiguo. Averanno questi con ogni carità da visitare gli orfani, e le orfane nelle case dei loro padroni. Intendere lo stato loro et inanimandoli al servizio dove sono posti come a loro vocazione le imporranno per legge la fedeltà, l'obbedienza, e soprattutto alle fanciulle l'onestà, e cura di loro stesse, acciò non si rendino indegne della protezione del Capitolo. Iscoprendo in loro qualche mancamento o sentendone qualche doglienza de padroni le facciano monitione proportionata per la loro emmendatione servando e la destrezza, e la serietà conforme alla complessione della figlia, et alla qualità del mancamento o del difetto di lei. Il che fatto a parte, lo faranno in presenza de padroni, acciò abbia maggior forza la reprehensione, e generi in loro timore e ne padroni pensier maggiore di tenerne conto, vedendo quanta diligenza pongano gli Deputati perché restino soddisfatti della sua servitù. Et in ogni caso averanno gli Visitatori da incaricare la perseveranza della servitù alle figlie non admetendo alcuna loro ragione, né scusa per non avere occasione di riceverle di nuovo in S. Caterina con discredito e danno della casa, e con poca fama della sufficienza, et abilità delle figlie, eccetto il caso che per urgente causa o per qualche pericolo non fosse necessario il levarle, nel qual caso ad ogni modo di doverà riporre in S. Caterina. Visitando gli orfani intendino il progresso, che fanno nell'arte, e come si trattino, e tanto a padroni di questi, come delle orfane raccomandino la cura loro temporale, e spirituale, la frequenza dei SS.mi Sacramenti, et a suoi tempi la Dottrina Christiana. Essendo alcuni degli orfani, e orfane all'ospitale, le visitino e mandino a visitargli dal Commesso o dalle donne di S. Caterina. Et occorrendo qualche accidente conforme alla qualità di quello, ne diino parte alla Congregatione.

*Della
Cristiana*

Tesoriere

Fra gli altri ufficiali, che doverà fare il Priore per il tempo del suo semestre saranno due tesoriere, uno per S. Martino, l'altro per S. Caterina. Gli proporrà di suo gusto, et approbandogli il Capitolo in voce siano eletti. Saranno due de' Deputati, et il loro officio durerà solo per il tempo del priorato, che é di sei mesi, quali finiti averanno da dare li suoi conti a Provinciali delle case rispettivamente del governo loro, o a chi più piaccia al Capitolo. Quali vedutigli, et approbando la carità e diligenza loro ne faranno relazione al Capitolo, che agli stessi doverà dar ordine che le facciano la liberazione.

Questi averanno da scodere legati, livelli, fitti, et entrate delle dette case non solo, ma anche da ricevere le elemosine o ordinarie o straordinarie, che saranno portate al Capitolo o palesamente o secretamente, e quelle, che le saranno date dal Rettore, o dalla Madre di S. Caterina, tenendone conto appartato non solo nei libri del maneggio che doveranno tenere ben regolati, ma anche ne loro giornali farne nota particolare.

Ricevino li denari della bussola del cercante di S. Caterina, né gli rancresca per carità il travaglio di contare le monete ordinarie, che alle volte saranno molte, e minute et stravaganti.

Non paghino dinaro alcuno senza mandati del Priore firmati dal Provinciale della casa a servizio della quale averanno da sborsarli, avvertendo che eccedendo la somma de L. 100 doveranno gli mandati essere firmati oltre del Priore da tutti quei Deputati, che si troveranno in Congreg. alla risoluzione del pagamento, o non patendo il bisogno dilazione sia al giorno del Capitolo dalla maggior parte de Deputati oltre la firma del Priore e de Provinciali;

E perché tra gli orfani alcuni si trovano avere alle volte qualche poca cosa, che seco portano nell'ingresso della casa, o col aggiunto de Deputati recuperano per qualche loro pretensione, o sono denari di lo-

ro mercede, siavi fra Deputati un tesoriere, e questo in perpetuo, il quale abbia da ricevere gli denari di quelli poveri, e tenendone libro ben regolato dargliene credito alle sue partite, tenendogli fra tanto presso di sé né valendosene in altro modo solo che per servizio di essi in occasione di suo servizio, o di farsi religioso, o d'altro accidente, acciò non siegua qualche confusione con danno di loro, tutta volta che d'improvviso gliene venisse il bisogno.

Un altro tesoriere simile vi sia per le orfane, il quale ricevi o denari di loro mercedi, o propri, e gli tenga in cassa con il suddetto obbligo per poterglieli consegnare nel tempo del loro matrimonio temporale, o spirituale, o d'altra necessaria occasione, quali doveranno pagare e l'uno e l'altro con legitimi mandati.

9 Stabilita in questo modo, e divisa la forma de quei ~~Priori~~ primi Deputati successori a compagni del P. Miani si portarono talmente che d'edero a conoscere al mondo il gran servizio, che riceveva Iddio benedetto quell'opera, e perciò molti desiderosi di fare cosa grata a S.D.M. l'aggiutarono et accrebbero, e tra quelli il sig. Giacomo e fratelli d'Adda, il sig. Hieronimo Dugnani, et il sig. Francesco Sachetti, il sig. Giacomo Cedorio un luoco in Trivulzio contraendo con Deputati e con primi Scaschi che ivi si tenessero in educatione ed ammaestrassero alcuni orfani. Il Dugnani le lasciò la Colombara luoco fuori di Porta Comasina con l'istesse conditioni, et il Sachetti le lasciò alcune case nella città perché de fitti si allevassero, e mantenessero gli orfani, et in diverso tempo furono da altri donati, come dello stato e delle scritture e Investiture dell'archivio si vede che fu a Deputati di gran contento, lodando Iddio benedetto che restase servito di favorire tanto l'impresa de suoi orfanelli. E come questi furono acquisti, e carichi nuovi, così ne divisero tra loro la cura, costituendo due di loro Provinciali di ciascun luoco, et attendendo con molta sollecitudine all'impresa, ogni domenica sentito il Vespero in S. Martino si riducevano al

luogo della Congregazione dove per lo spazio delle ore terminate con un ordine di spirito evidente trattavano il servizio de poveri fanciulli, e delle loro case. Qui ognuno dava conto della sua cura, e tutti si scoprivano il desiderio, che tenevano, d'addoperarsi per servizio dell'opera. Eravi due libri, et ognun di loro chi l'aveva più vicino scriveva in quelli esercitando con molta carità, e l'ufficio del Deputato, e quello del Cancelliere. In uno notavano tutte le proposte, e risoluzioni, che si facevano, le memorie delle cose, che si dovevano a tempo risolvere, e delle relazioni che si facevano da Provinciali o Visitatori o Ebdomadari, et al seguente Capitolo uno di loro, chi l'aveva più a omodo le rileggeva. Nell'altro notavano tutte le ordinationi autenticandole con la firma del Priore et in due altri libri notavano il nome degli orfani, e delle figlie conforme a tempi che si accettavano, o che si accordavano. E perché l'instituto del Miani fu fatto solo per gli orfani derelitti con ogni diligenza avvertivano che non fosse machiato con introduzione di fanciulli d'altra conditione men degna, e meno privilegiata, non mancando chi procurasse introdurgliene ancora che d'altre qualità per l'utile che evidentemente gliene veniva. E perciò pensarono al remedio con una ordinatione, e con altre di porre termine allo stato e legge al dovere e vestito loro nel seguente modo.

Che si abbia per legge scritta et inviolabile di non accettare né permettere che sia introdotto alcun figlio o fanciulla in S. Martino né in S. Caterina che non sia privo di padre e madre e de parenti prossimi a quali ne spetti la cura, né la possino tenere ma che sia povera miserabile, e derelitta. E perciò siano obligati portare fedi autentiche della morte del padre e della madre, della miserabilità loro, della legittimità, e del Battesimo loro, per assicurarsi della età, e seguitare la forma del Miani che gli accettava dalli sette sino alli 11 anni inclusive, età proportionata alla purità, e semplicità; siccome eccedendola é capace di malizia, nella quale essendo facil cosa ad abbandona-

solo orfani veri
perche i limiti di età

te creature a prender qualche mal abito, perciò il provido Miani non le accettava perché non contaminassero la sua greggia. Che non ostante le fedi esibite uno de Provinciali della casa, o altro ad elettione del Capitolo ne abbia da pigliare certe, e sicure informazioni, e trovandole buone a sua relazione comparando la creatura si accetti. Fattala prima visitare per la salute et accettata si consegna alla Madre di S. Caterina, o al Comesso se sarà un fanciullo, quali ne facciano nota al suo libro, che doveranno tenere oltre la memoria che ne averanno di fare li Deputati nei suoi libri particolari.

Che avendo questi poverelli qualche vesti, o mobili che non siano per uso loro presentaneo, nel loro ingresso se ne tenga particolare memoria, e conto dalla Madre, e dal Comesso per poterglieli riconsegnare ad occasione nello stato che si troveranno in quel tempo.

Che avendo denari, o acquistandone si consegnino al Tesoriere acciò deputato che gli governi per loro servizio.

Che morendo nell'ospitale que pochi mobili, e denari restino a servizio d'esso come a suo erede, se pure non si scoprisse qualche gravamine, o cosa in contrario che apportasse seco restituzione, nel qual caso si averà da trattanere tanto quanto potranno comportare gli alimenti di detti orfani per il tempo che gli averà avuti dall'ospitale.

vestito
Ricevuto che sia l'orfano si ponga istituito dal Fondatore, che é d'una vesticciola di tela nera di lino, e stoppa, che vesti sino a mezza gamba, un paio di calzette dello stesso con un legazzo di filo nero da cingersi la veste, e le calzette. E soto vestino poveramente giuppine, e mutande di stoppa bianche con camiscia della stessa tela, e si vestino conforme alla stagione e povertà.

Alle figlie si ponga una vesta di baietta bianca senza cinta, ma lacciata, et un panno lino in testa, e cosp alle occasioni camieine caminino per la città vestendo sotto poveramente.

nitto
Il viver loro sia povero, e sobrio di pane, e minestra buona, et alle

18
 volte un poco di vino, unà pietanza di carne o d'altro secondo il tempo, e la complessione, al che doverà accudire la Madre. Il pane sia di mistura, ma benconditionato conforme alla povertà del luoco; raccordandosi che loro sono miserabili che vivono di elemosina, ma meglio che non stanno alle proprie case, dove per lo più se ne stanno con un tozzo di pane duro, et acqua; e che abituandole a più delicato vivere sarebbe ~~et~~ oltre le forze del povero ospitale, e con danno loro avvezzandosi alle delicatezze, né sapendo a quale stato venire uscite che saranno di quel luoco.

Educ
 per la
 vita

Il fine delle orfane dopo che saranno accettate sia di essere ammaestrate nel timore di dio, nella Dottrina Cristiana, et in quel'arte dove si vederanno più abili, ed inclinate. Poi essendo ricercate si pongano a serviti d'altri, avuta prima informazione della bontà, e qualità e della loro arte, si accordino a tempo limitato acciò al fine del suo servizio si possino o maritarsi o farsi religiose conforme alle vocazioni, possibilità, o fortuna loro, tenendo nelle mani a questo effetto il tesoriere a ciò deputato la mercede ~~quadraginta~~, o altro dinaro che sia loro. Et in tutto si sevo conforme alla regola per loro particolarmente scritta.

Dottrina

mettere

Quello degli orfani sia li stesso, ma s'abbiano d'accordare diversamente, perché non si doveranno porre a servizio d'alcuna persona sia di che qualità si voglia per servire, ma si pongano ad imparare arti, et opere manuali, s'accordino con ogni vantaggio a tempo limitato tanto che basti per imparare l'arte. E prima che siegua l'accordia, s'abbia informazione della bontà e qualità di chi lo ricerca. Se li faccia nella consegna un istrumento con una condizione che debba il padrone tenerlo a prova un mese, e non più, e non riuscendo a suo gusto lo riponga in S. Martino, e sia nullo l'istrumento. Che essendovene alcuno inclinato alle lettere, e che dia speranza di riuscita si mandi alla Colom-

mettere

mettere

Lettere

bara, o a Triulzio, e non essendovi luogo altrove, si trattenghi in casa et abbia cura il P. Rettore ~~il~~ o il sacerdote, che in S. Martino risiederà l'aggiutarlo, acciò possa in età conveniente valersi della sua virtù o in religione o in altro stato. A quelli che si accordano con artigiani si procuri che nel fine del suo tempo restino un pocho de denari per aggiunto e sovvenzione, quando fosse in stato di piantare da se stesso il lavoro. Nell'accordargli non s'abbia riguardo ad alcuna qualità di lavoro con dubbio che sia di fatica, perché se non fossero entrati nell'ospitale, le bisognerebbe guadagnare il vitto o col lavorare la terra, o altro senza riguardo e purché sia arte ornata, et il padrone di buona qualità se le dia senza riserva ad imitazione del P. Miani, che a primi suoi orfanelli fece insegnare a fare chiodi o broche di ferro. E perché fu intenzione loro, come fece sempre il P. Miani, che con ogni diligenza il P. Rettore e gli altri di casa attendessero alla custodia degli orfani, ordinarno che per alcun modo non si admetti persona nelle case degli orfani in dozzina, facendone espressa proibitione, ancora che fosse utile per la casa, poiché il fine degli orfani é di vivere in quieto poveramente, e senza distractione. E perché per la povertà delle case di S. Catterina, e di S. Martino, giudicarono bene di non lasciare strada intentata per soccorrerle, pensarono essere bene al tempo delle raccolte de grani eleggere uomini di sperimentata bontà, li quali o con salario, o a parte della cerca ne prendessero la cura e senza risparmio di fatiche attendessero a detti tempi andando per le terre più vicine alla città raccogliendo la elemosina de grani.

Concedate le regole degli orfani nella suddetta forma non punto da quella che teneva il Miani differente tanto erano inanimati nella sollecitudine, et accesi nel servizio di Dio in quel pio reggimento che avendo per cosa odiosa, ed indegna che uno si fosse portato negligeramente doppo preso il carico, ordinarono che se uno de Deputati per sei mesi continui avesse o per trascuratezze, o per capriccio cessato di servire s'a-

vesse per escluso, et in suo luogo se ne potesse un altro eleggere parendo così al Capitolo.. Ma quando fosse restato da legitima causa o d'infirmità, o d'assenza impedito, si avesse per iscusato. Ordinarono anche che morendo alcuno de Deputati, gli altri una volta in Congregazione dicano giuntamente li sete Salmi penitenziali con le preci, pregando S.D.M. per l'anima sua. E di più facciano dire una messa all'altare privilegiato di S. Sepolcro facendone ciascuno qualche elemosina. Ordinarono di più che ogni anno il martedì della settimana di carneval il P. Rettore con gli altri religiosi, che si troveranno nella casa abbiano da celebrare una messa con un ufficio de morti per la salute de tutti li Deputati, seguendo in ciò lo stile de Somaschi compagni del P. Miani, e che gli stessi Deputati ogni anno il giovedì seguente dela stessa settimana del carnevale la mattina si abbiano da congregare, et unitamente recitare l'ufficio de defonti e sentire la messa. Posero di più regola nell'ingresso de nuovi Deputati in modo che ricercando ognuno alcuno o più di essere adnesso a luogo d'un altro, se ne abbia prima da pigliare con ogni diligenza informatione, et avutala bona, bilanciando li tutti, si accetti quello, che sarà approvato dal Capitolo con secreti suffragi, trattenendolo dall'ingresso per otto giorni, fra il qual mentre se le abbia da uno de Deputati ad electione del Capitolo da mostrare gli ordini, che averà da osservare, e si avvertisca di quanta importanza sia l'opera, et il carico che intraprende; e nel giorno stabilito entrando sia accettato con applauso, et abbracciamenti, inanimandolo al servizio di Dio. Proposero anche, e stabilirono che ad ogni modo si servasse la dispositione del sig. Hieronimo Dugnani a la Colombara, ordiando che s'avesse particolare cura di quella casa come di casa degli orfani, alla quale li Provinciali a quella dissegnati per il loro semestre dovessero con ogni diligenza attendere. Che si facesse inventario de mobili, e di tutto

ciò, che vi si trovasse, e se ne facesse la consegna al P. Rettore ivi
 ddesignato dalla Religione et accettato dal Capitolo. il quale ne abbia
 da dare conto come di cose degli orfani ogni volta sarà richiesto da
 detti Deputati. Che ogni Priore ne faccia la nota nel principio del lo-
 ro officio ~~jointamente~~ con gli Provinciali, e rivegga distintamente il
 tutto, e seguiti l'istessa forma in quel luogo come s'è notata nelle
 visite delle case e particolarmente nella visita, et esame de figli, all
 quali si averà da porre ogni diligenza perché non resti fraudata la men-
 te del Dugnani, il quale la lasciò acciocché come da un Seminario do-
 vessero uscirne li orfani ivi destinati ammaestrati, et abili alle Reli-
 gioni, et in qualunque altro carico che fosse per essere di utile loro
 e di se vitio di S.D.M. Al che doverà la Religione di Somasca concorre-
 re con ogni studio col ddesignare ivi rettori di tal bontà e valore
 come ricerca la pia mente dell'istitutore, poiché per lo più potrà la
 stessa Religione valersi de soggetti che d'indi usciranno a suo servizio
 E perché videro quei Deputati che con l'entrata, che si cavava dalla
 Colombara, e dalla eredità del Dugnani poteva avvenire che non si pote-
vano ivi mantenere gli dieci orfani ordinati da lui dovendosi mantene-
re un cucinaro oltre gli secolari, ordinarono che conforme alla quali-
tà dei tempi si riducessero a minore numero caso che il rettore ivi de-
signato non fosse stato di bontà, e diligenza tale che con sua industria
avesse potuto supplire al mancamento dell'entrata. E perciò ordinarono
 che fosse lecito al Rettore di tenere dozzina, e ammaestrare altri fi-
 gli, che gli ofani, con che però l'utile di casa oltre il bisogno dei
 dozzinanti restasse a servizio della casa, et a beneficio degli orfani,
 e particolarmente per potere con il numero soddisfare al testatore più
 che fosse stato possibile, e perciò ne dovesse dar conto al Capitolo.
 Che fosse il numero dei dozzinanti determinato dal Capitolo conforme
 ai tempi, e che di quelli avessè da dare notizia a Provinciali, acciò
 restassero informati di qual condizione e qualità fossero quelli, do-

vendo vivere con gli orfani nel'istessa casa.

10 orfani

Che gli orfani si abbiano da eleggere da Deputati, quali avertino con d
diligenza straordinaria de esaminargli per potere porre in quel luogo
de più spiritosi, e più abili ale lettere che siano tra loro.

Che posti che saranno nella Colombara non si possano rimuovere senza
notizia, e consenso del Capitolo, o dei Provinciali quali oltre le let-
tere averanno cura che si avanzino nella Dottrina Cristiana, il che do-
veranno ricordare al Rettore.

X E perché gli stessi Deputati, e Padri Somaschi si trovavano con obbligo
di tenere, e far ammaestrare alcuni orfani nel luogo di Trivulzio con-
forme al contratto fatto da loro con il sig. Giacomo d'Adda fel. mem.
come consta dalle scritture dell'archivio, ordinarono che per ogni lo-
ro potere s' eseguisse l'obbligo, et il carico preso conforme però allo
stato di quella povera casa, et alla qualità dei tempi, e che in esso
si osservasse la stessa forma di visita del Priore, e dai suoi Provin-
ciali, che si era data per la Colombara, e che si permettesse al Retto-
re del luogo il tenere scuola, o dozzina d'altri figli per servizio X
della casa.

Procurarono ancora quei primi Deputati di dare all'ospedale quel maggio-
re utile, e bene che fosse loro possibile a servizio degli orfani, e
perciò non perdonarono né a fatica né a diligenza per procurarlo. E pri-
ma ottennero facoltà di potere convenire li debitori della casa o de-
gli orfani in particolare avanti il Priore come a loro proprio giudice
e costringergli a pagamenti come per lettere del Senato Ecc.mo si leg-
ge sotto il dì....

Fu anche loro concessa autorità in caso di necessità, o per utilità dei
luochi di potere di propria autorità alienare o case, o altre proprie-
tà del'ospedale, purché non sia loro possibile per contraria disposizione
come per tal concessione data del...

Ottennero anche l'sentione de dazi, di tasse, e de carichi es-
traordina-

85
27
-ri, quanto ordinari,, come di tutto ne consta per scritte e patenti
autentiche che sono nell'archivio del di...

Cancelliere

Essendo poi accresciute e le entrate, e li negoti di S. Martino, e di
S. Caterina in modo che portavano necessità di persona particolare, che
regolasse il tutto, e con ogni sollecitudine attendesse alle liti, non
potendo li Deputati ancora che pieni di carità pigliarne tanta carica,
deliberarono ad esempio d'altri ospitali, e luochi più eleggersi un can-
celliere con conveniente salario, ponendo molto studio nella elezione
delle persone, perché fosse di fedeltà, e bontà conosciute e perciò e-
saminati tra loro molti soggetti con suffragi segreti fecero la prima
elezione l'anno 16... assegnandola le leggi del loro officio che dovesse
essere fondato più sopra la carità, e diligenza, che sopra mercede, o
guadagno che ne possa ritrarre.

Che in principiandosi le Congregazioni abbia da leggere le ordinationi
e materie risolte nel Capitolo precedente, e quelle lette le abbia da
far firmare dal Priore, che sarà di quel tempo, né si averanno ad ese-
guire se non saranno firmate come sopra.

Che a suo luogo o quando ne sarà ricercato dal Priore dia conto delle
sue commissioni, dello stato delle liti, e dei debitori, informando il
Capitolo delle fatiche, e diligenze del Procuratore, sotto la cura del
quale se converrà governarsi.

Sia assistente al suo tavolino, e noti non solamente le ordinationi, ma
qualunque cosa si tratterà in Capitolo o consultiva, o decisiva, e per-
ciò averà due libri: uno per le ordinationi; l'altro per le memorie del-
le Proposte, e cose occorrenti.

Abbia li suoi libri particolari dei figli, e figlie notando diligen-
te l'ingresso, e l'uscita loro delle case, con chi si accordino, con
qual salario, et a qual tempo ponendo il tutto alla partita di ciascu-
no di loro ogni volta che schino per accordo, o che rientrino in casa.

Attendi con ogni diligenza alla cura dell'una e dell'altra casa procedendo virilmente contro li debitori sino al fine dell'esecuzione et allora pigli nuovo ordine del Capitolo di quanto averà di fare.

Abbia da rivedere tutti gli istrumenti degli accordi e de negotii spettanti al Capitolo, o al orfani particolari, né permetti che altri gli vegghino in compagnia, acciò per alcuno tempo non si muovino liti in pregiudizio degli orfani o per cose dipendenti dal Capitolo, senza sua saputa.

Ad ogni Capitolo raccondi chi entri ebdomadario, et ogni mese, Collatone regolandogli a ruota e perciò abbia vicina una tavoletta con nota di tutti gli fratelli, e del tempo che entreranno Deputati.

Abbia egli cura di distendere tutti gli mandati, e di farli firmare dal Priore, e da Provinciali rispettivamente, e vi si sottoscriva.

Abbia anco tenere un libro particolare sopra quale abbia a registrare tutti gli istrumanti compitamente delle donazioni, et acquisti di esso Luogo Pio, e di tutto quello è stato lasciato a detto Pio Luogo, e quello nell'avvenire gli sarà anco lasciato, et in particolare si averanno a registrare le donationi fatte del Rev. sig. Busca e del sig. Adda, Dugnani, e Sachetti.

Fattore

Solevano le fanciulle di S. Caterina andare per la città et alle chiese delle orationi, e delle Indulgenze per Elemosine et altre pie mancie per le case e botteghe e per il vitto e per negozi occorrenti per la casa, non avendo per la loro povertà modo di tenere altre persone con salario. A questo come che fosse cosa indecente, e molto pericolosa, pensarono li Deputati di rimediare incitativi anche da persona pia, che a questo fine lasciò alcuni denari alla casa delle orfane accioché de frutti di essi si sallariasse uno per simili servitii, restando le orfane in casa. E perciò bilanciando il pricolo, che poteva avvenirne, et il pocho frutto, che ne sentiva la casa con quello che poteva apportare

un uomo sallariato, giudicarono la spesa utile, e deliberarono con tutte balle un fattore; il quale s'avesse da elleggere in concorso di altri a balle, consultati però prima tutti gli proposti, et avutane le convenienti informazioni avanti che venisse alle ballottazioni, al quale s'avesse da dare conveniente salario senza alcun altro aggravio della casa di S. Caterina con carico che

Che avesse da provvedere al vitto quotidiano della casa con ogni diligenza, e fedeltà ricevendone li denari dal Tesoriere.

Che abbia da andare a S. Catterina per le occorrenze delle inferme.

Procuri le elemosine straordinarie non solo de denari, ma de legni, de legnami, di pane, vino, et altre cose necessarie non perdonando a fatiche, sollecitando a suoi tempi le ordinarie della Misericordia o altri luoghi pii, e persone pie.

Avverti a consegnare tutte le elemosine de denari ancorché poche al Tesoriere, e le altre cose alla Madre di S. Caterina, tenendo nota di ogni cosa ancorché minima nel suo libro, facendo l'istesso la Madre in ricordandole nel suo, acciò vedendogli li Provinciali o Ebdomadari ne trovino gli incontri.

Non s'impedisca di scossa alcuna de denari senza particolar ordine o mandato del Priore, e riscossi gli abbia da consegnare al Tesoriere.

Non facci alcuna spesa di cosa di momento, se non saranno prima vedute da Provinciali.

Solecitarà li debitori della casa.

Assisterà sempre a tutti i Capitoli tanto straordinari quanto ordinari, e sia pronto alli comandi del padrone, e de Provinciali della casa.

Stop

num. 2

Posta

29 maii 1566

~~Ordinatio et deliberatio Hieronimi Dugnani super donatione inter vivos facta pro manutenendis, ac instruendis in litteris decem pueris paupe-~~